

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 22/2020
del 7 febbraio 2020
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/300]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/990 della Commissione, del 10 aprile 2018, che modifica e integra il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le cartolarizzazioni e le commercial paper garantite da attività (ABCP) semplici, trasparenti e standardizzate (STS), i requisiti per le attività ricevute nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita e le metodologie di valutazione della qualità creditizia ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/708 della Commissione, del 17 aprile 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modulo che i gestori di fondi comuni monetari devono utilizzare per l'informativa alle autorità competenti, come previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 311rb (Decisione di esecuzione (UE) 2019/1275 della Commissione) è inserito il testo seguente:

"31m. **2017 R 1131:** Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8), modificato da:

— **2018 R 0990:** Regolamento delegato (UE) 2018/990 della Commissione del 10 aprile 2018 (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- (a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- (b) all'articolo 12, lettera c), i termini "dalla normativa dell'Unione" sono sostituiti dai termini "dall'accordo SEE";
- (c) all'articolo 43, paragrafo 2, e paragrafo 3, prima frase, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA", sono inseriti dopo i termini "l'ESMA";
- (d) all'articolo 44, paragrafo 1, anziché "Entro il 21 gennaio 2019" leggasi "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 22/2020 del 7 febbraio 2020".

⁽¹⁾ GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 177 del 13.7.2018, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 119 del 15.5.2018, pag. 5.

